

Accordo di Rete **Educazione emotiva a scuola**

Visto l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;

Visto l'art. 7 del D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999, che consente espressamente la stipula di accordi di rete fra Istituzioni scolastiche aventi come oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l'istituzione di laboratori finalizzati, tra l'altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico, all'orientamento scolastico e professionale;

Vista la legge n. 241/90, che agli artt. 14 e 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il comma 124 della Legge 107/ 2015 avente per oggetto la formazione del personale docente;

Visto il decreto 129/ 2018 art 45, che prevede che il Consiglio d'Istituto delle Istituzioni scolastiche autonome deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi;

Visto il D.P.R N.119/2009 art.3;

Vista la nota prot. 2151 del 07.06.2016, avente ad oggetto la costituzione di reti scolastiche di cui all'art. 1, comma 70 e sgg., dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare le "indicazioni per la formazione delle reti" ad essa allegate;

Premesso che le istituzioni scolastiche firmatarie riconoscono:

- l'opportunità di operare per lo sviluppo della cultura del benessere a scuola e del rafforzamento dell'autonomia individuale e dell'autostima come componenti essenziali del processo di crescita degli alunni;
- la necessità di dare risposta ai nuovi bisogni educativi e relazionali emersi anche a seguito della condizione pandemica;
- la necessità di realizzare attraverso prassi e comportamenti che promuovano le life skills e che potenzino l'intelligenza emotiva quale modalità efficace di prevenzione del disagio e di comportamenti antisociali come bullismo o cyberbullismo;
- l'opportunità di realizzare in modo tempestivo ed efficace azioni di contrasto alla dispersione scolastica;
- la necessità di supportare e accompagnare la professione del docente di ogni ordine con stimoli di formazione e di confronto sulle metodiche utilizzate nella gestione dei gruppi classe;
- l'opportunità di offrire anche alle famiglie spazi e tempi qualificati di riflessione comune e di condivisione del progetto formativo
- la necessità di condividere la figura del Pedagogista e la sua professionalità nei vari ambiti citati.

Si stipula il seguente accordo di rete tra le istituzioni scolastiche:

Istituto Comprensivo Nichelino II rappresentata dalla dirigente scolastica Marisa Pallotti
Istituto Comprensivo Nichelino I rappresentata dalla dirigente scolastica Modesta Fissore

Istituto Comprensivo Carignano rappresentata dalla dirigente scolastica Rosa Forlenza.

Art.1.Premesse

La premessa è parte integrante dell'accordo.

Art.2.Finalità

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete collaborano per l'attuazione di azioni mirate alla realizzazione di quanto riconosciuto in premessa che assume valore di obiettivi a lungo e a medio termine.

Le istituzioni scolastiche firmatarie si impegnano a:

- collaborare per definire i criteri da utilizzare per la gestione delle risorse del pedagoga e per la sua individuazione;
- gestione delle risorse del pedagoga e per la sua individuazione;
- collaborare al fine di creare un sistema efficace per la diffusione delle buone prassi e la loro documentazione;
- cooperare tra scuole anche con attività di formazione.

Art. 3. Modalità di adesione.

La rete intende promuovere/ estendere la collaborazione anche ad altre istituzioni scolastiche che condividano quanto indicato in premessa.

La richiesta di adesione al presente accordo va proposta con dichiarazione del Dirigente scolastico, resa in forma pubblica e trasmessa con la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto sia nei contenuti, sia nelle modalità operative.

Art. 4. Durata dell'accordo e modalità di recesso

La durata dell'accordo è triennale con possibilità di integrazione e di revisione sugli aspetti progettuali.

Le istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo. Il recesso è esercitato tramite dichiarazione del Dirigente scolastico, resa in forma pubblica e trasmessa con la delibera degli organi collegiali.

Art. 5. Scuola capofila gestione economica contratti

La scuola capofila della rete è l'Istituto Comprensivo Nichelino 2 ed assume il coordinamento degli aspetti progettuali.

La gestione economica del contatto e della prestazione e dell'esperto è demandata ai singoli istituti facenti parte dell'accordo.

Art. 6

Le scuole della rete hanno priorità nell'accesso ai corsi di formazione organizzati dalla rete.

Art. 7

Ogni scuola può individuare un docente referente e ne dà comunicazione alla scuola capofila.

Art. 8

Il presente accordo viene inoltrato ai Comuni di appartenenza delle istituzioni scolastiche per eventuali stipule di Protocolli d'Intesa ed erogazioni di contributi.

Art. 9. Deposito

Il presente atto, comprensivo di delibere, è depositato in copia conforme all'originale presso le segreterie delle Istituzioni scolastiche aderenti alla rete e pubblicato ai rispettivi Albi.

Per IC Nichelino1(Dirigente Scolastica Dott.ssa Modesta Fissore)

Modesta Fissore

Per IC Nichelino 2(Dirigente Scolastica Dott.ssa Marisa Pallotti)

Marisa Pallotti

Per IC Carignano (Dirigente Scolastica Dott.ssa Rosa Forlenza)

Rosa Forlenza



Nichelino 30 settembre 2022.
